**IRAQ**

ACQUISTO DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO

La condizione di reciprocità è prevista in tutto il territorio dell'Iraq, ai sensi della legge irachena n. 38 del 1961 (qui link con testo in arabo: <http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/390.html>).

L'Italia è inclusa nell'elenco di Paesi cui la reciprocità viene applicata, per cui è possibile l'acquisto in Iraq (incluso il Kurdistan) da parte di cittadini italiani di fabbricati ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

1) l'interessato deve avere il permesso di residenza iracheno o curdo;

2) l'interessato non deve avere precedenti penali, da dimostrare attraverso il relativo certificato;

3) l'immobile deve trovarsi a non meno di 30 km dai confini nazionali e sito all'interno di una municipalità (in pratica, non si deve trattare di edifici isolati, al di fuori delle aree urbane);

4) il permesso all'acquisto in Kurdistan è in ogni caso soggetto al consenso da parte delle Autorità di sicurezza locali (Asaish), del Ministero dell'Interno curdo - Ufficio delle proprietà immobiliari, del Ministero della Giustizia curdo, del Governatorato e del Sindaco.

ACQUISTO DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE

E’ consentito agli stranieri.

ACQUISTO DI TERRENI

E’ consentito agli stranieri solo in presenza di licenza di investimento nel quadro della Investment Law.

COSTITUZIONE O ACQUISITO DI QUOTE DI SOCIETÀ

E’ consentito agli stranieri.

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

E’ consentito agli stranieri.

ACQUISTO O AFFITTO AZIENDE

E’ consentito agli stranieri ma vi è necessità di costituire in via preliminare una filiale locale.